



**REGOLAMENTO PER IL  
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE ESTERNA  
I.I.S. "8 MARZO – K. LORENZ"**

**RGLM14**

Rev. 0 del 30/10/19

Pagina 1 di 5

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
DI COLLABORAZIONE ESTERNA  
deliberato il 23/10/2019 con delibera n.35**

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento di incarichi a personale esterno all'Istituto 8 Marzo – K. Lorenz così come previsto dal D.I. 129/2018.

**Art. 2 – Ambito di applicazione e fonti normative**

1. Il ricorso a personale esterno mediante affidamento di incarichi è ammesso nei seguenti casi:

- a) affidamento di compiti non rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente;
- b) svolgimento di conferenze, seminari, corsi di formazione per cui è necessario avvalersi di esperti.

2. Il presente regolamento non si applica qualora risulti in contrasto con disposizioni riguardanti la rendicontazione scientifica e contabile-amministrativa di progetti finanziati dal M.I.U.R., dalla Comunità Europea e da altri enti finanziatori.

**Art. 3 – Condizioni necessarie per il conferimento di incarichi**

1. Gli incarichi di cui all'art. 2 vengono conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria o esperienza professionale, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle finalità istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Istituto e, altresì, rispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati nel PTOF
- b) impossibilità e/o carenza oggettiva per l'Istituto di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- d) natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
- e) disponibilità finanziaria nel programma annuale

2. Per particolare e comprovata specializzazione universitaria s'intende il possesso di:

- a) Laurea magistrale o titolo equivalente attinente all'oggetto dell'incarico;
- b) Laurea triennale seguita da diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario post laurea attinenti all'oggetto dell'incarico.

3. Per particolare e comprovata esperienza professionale si intende l'esperienza di liberi professionisti, di imprenditori o pubblici dipendenti che esercitano nei diversi settori tecnico professionali afferenti agli indirizzi di studio;

4. Le predette condizioni devono tutte ricorrere affinché l'incarico possa essere considerato conferito.



**REGOLAMENTO PER IL  
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE ESTERNA  
I.I.S. "8 MARZO – K. LORENZ"**

**RGLM14**

Rev. 0 del 30/10/19

Pagina 2 di 5

**Art. 4 – Tipologia degli incarichi**

1. Le tipologie di incarico disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:
  - a) incarichi di docenza extracurricolare o di formazione al personale;
  - b) incarichi di prestazioni d'opera o di servizi che non sono configurabili come docenza.
2. Gli incarichi sono affidati mediante la forma contrattuale
  - contratto di lavoro autonomo di natura professionale (art. 5),
  - contratto di lavoro autonomo di natura occasionale (art. 6).

**Art. 5 – Prestazione di lavoro autonomo di natura professionale**

Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura professionale la prestazione resa da soggetti in possesso di partita Iva che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione.

**Art. 6 – Prestazione di lavoro autonomo di tipo occasionale**

1. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale la prestazione resa da soggetti che si obbligano a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.
2. L'esercizio dell'attività, inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza, e deve avere carattere episodico.

**Art. 7 – Requisiti del prestatore**

1. Gli incarichi possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:
  - a) professionisti regolarmente iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;
  - b) esercenti per professione abituale una attività professionale priva di Albi, Elenchi o Ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
  - c) esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito Albo, Elenco o Ruolo;
  - d) dipendenti pubblici o privati;
  - e) soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico.

2. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da una pubblica Amministrazione in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa Amministrazione l'effettuazione della prestazione.

**Art. 8 – Procedura di conferimento di incarico e valutazione comparativa**

1. In presenza delle condizioni indicate all'art. 3, gli incarichi vengono conferiti a seguito di selezione mediante valutazione comparativa in relazione alle competenze richieste dall'incarico.

	<b>REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA I.I.S. "8 MARZO – K. LORENZ"</b>	<b>RGLM14</b>
		Rev. 0 del 30/10/19
		Pagina 3 di 5

2. La proposta di conferimento dell'incarico di collaborazione esterna può provenire dal Responsabile di Progetto inserito nel PTOF da un Direttore di Dipartimento o da un Referente di Istituto

3. La proposta deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le modalità ed il luogo di espletamento dell'incarico;
- c) la durata;
- d) il compenso;
- e) l'indicazione del fondo su cui graverà la spesa complessiva e la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
- f) la dichiarazione del richiedente in cui si attesti che per lo svolgimento dell'incarico non è possibile avvalersi di prestazioni del personale presente nella propria struttura, o che non esiste all'interno della propria struttura personale in possesso delle specifiche competenze richieste, o che la prestazione oggetto dell'incarico non rientra tra i compiti istituzionali propri del personale dipendente;
- g) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione alla selezione, nonché le modalità di effettuazione della stessa ed i criteri di valutazione.

4. L'autorizzazione all'avvio delle procedure di selezione viene effettuata con determina dirigenziale del Dirigente Scolastico.


5. Prima dell'avvio della selezione, l'Amministrazione procede alla verifica dell'eventuale esistenza all'interno dell'Istituto della professionalità richiesta attraverso la pubblicazione sul sito web per almeno 7 giorni naturali e continui, di un apposito avviso rivolto al personale strutturato.

6. In caso di esito negativo, la suddetta Amministrazione provvede alla predisposizione di apposito avviso di selezione al fine di procedere alla valutazione comparativa che sarà effettuata da una apposita Commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da un ulteriore commissario individuato ad hoc.

7. Potrà costituire criterio di preferenza l'aver svolto con esito positivo precedenti attività presso l'Istituto 8 Marzo-K. Lorenz e altre scuole secondarie di secondo grado.

8. Alla selezione viene assicurata adeguata pubblicità mediante affissione dell'avviso all'Albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito web dell'Istituto per un periodo di almeno 10 giorni naturali e continui.

9. L'avviso di selezione deve contenere l'indicazione della Struttura che conferisce l'incarico, la descrizione delle attività da svolgere, la descrizione della professionalità richiesta, l'entità del compenso per l'incarico al lordo delle ritenute di legge a carico del prestatore, le modalità

	<b>REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA I.I.S. "8 MARZO – K. LORENZ"</b>	<b>RGLM14</b>
		Rev. 0 del 30/10/19
		Pagina 4 di 5

di erogazione, le modalità di partecipazione alla selezione. L'avviso di selezione potrà prevedere la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico con motivazione espressa.

10. Nell'avviso, inoltre, deve essere indicato il Responsabile del Procedimento.

11. Si prescinde dalla pubblicazione dell'avviso di selezione nel caso in cui la specificità e l'elevata professionalità richieste e comprovate riguardino lo svolgimento di attività formative-divulgative quali seminari di rete di ambito, conferenze, giornate di studio, tavole rotonde, docenze nell'ambito di corsi di formazione e attività similari.

#### **Art. 9 – Compenso**

1. Il compenso per gli incarichi conferiti all'esterno è determinato sulla base delle caratteristiche della attività da espletare e dell'impegno richiesto.

2. Per incarichi di docenza il compenso orario per la prestazione d'opera di natura occasionale non potrà essere superiore a €<sup>i</sup> 37,50 per ogni ora lordo dipendente e di €17,50 per ogni ora e lordo dipendente per attività di non docenza.

4. Nel caso del comma 2 del presente articolo, qualora siano necessarie attività diverse (es. docenza e non docenza) il compenso può essere forfetario in funzione del tipo di incarico richiesto come stabilito nell'avviso di selezione, del numero di ore di docenza, delle attività di progettazione, di somministrazione dei questionari di gradimento e di analisi dei dati.

#### **Art. 10 – Stipula del contratto**

Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere **prima dell'inizio dell'attività** tra il soggetto individuato ed il Dirigente Scolastico


1. Il contratto, esplicitamente redatto in una delle forme contrattuali di cui all'art. 4, ultimo comma, deve in ogni caso indicare:

- a) l'oggetto della prestazione,
- b) la durata della medesima,
- c) l'entità e la modalità di corresponsione del compenso, nonché l'indicazione del fondo su cui graverà la spesa,
- d) l'eventuale importo relativo a spese per trasferte,
- e) il luogo di espletamento dell'attività,
- f) la previsione di clausola risolutiva.

2. Al contratto deve essere allegata, debitamente compilata e sottoscritta dal prestatore, la relativa Dichiarazione ai fini anagrafici e dell'inquadramento fiscale e previdenziale.

#### **Art. 11 – Coperture assicurative**

1. I titolari di contratto di cui all'art. 4 sono inseriti tra i beneficiari dell'assicurazione per responsabilità esistente all'interno dell'Istituzione Scolastica.

	<b>REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA I.I.S. "8 MARZO – K. LORENZ"</b>	<b>RGLM14</b>
		Rev. 0 del 30/10/19
		Pagina 5 di 5

#### **Art. 12 – Erogazione del compenso**

Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del Dirigente Scolastico della regolare esecuzione della prestazione secondo i termini contrattuali.

#### **Art. 13 – Salute e Sicurezza**

1. Al collaboratore, che svolga anche in parte la propria attività presso il committente, è fornita l'informazione necessaria ai fini della sicurezza e salute nel luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 14 – Disposizioni finali**

1. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le norme di legge in materia di collaborazione coordinata e continuativa, professionale ed occasionale.

---